

COMUNE DI BORGIO VELINO

Provincia di Rieti

ARRIUB  
PROT 1326  
28/3/2019

Verbale n. 3 del 27/03/2019

IL REVISORE

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 27 del mese di marzo alle ore 9:00 il Revisore dei Conti Dott.ssa Commercialista Antonella Torcivia, nominata a seguito di estrazione informatizzata del 10/07/2018 presso la Prefettura UTG di Rieti, come da comunicazione tramite pec del 12/07/2018 n. 2866 del Comune di Borgo Velino (RI)

Preso visione della PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 25/03/2019 avente ad oggetto :APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2019 E TARIFFE

Visto il parere favorevole della regolarità tecnica e della regolarità contabile della responsabile De Santis Anna

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**Letti** in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività*

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponente accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

**Visto** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

**Dato atto** che il Comune di Borgo Velino rientra tra i Comuni colpiti dagli eventi sismici di Agosto e ottobre 2016 e 2017 e che allo stato attuale risultano diversi immobili per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità;

**Richiamati** i Decreti 189/2016 e 8/2017 che prevedono che i detentori di immobili dichiarati inagibili con ordinanza Sindacale sono esentati dal pagamento dei tributi compresa la tari e che le relative somme vengono rimborsate dallo Stato. Tale minore entrata è stata già certificata al Ministero;

**Atteso** inoltre che questo Ente ha dato in appalto la gestione del servizio per la raccolta differenziata;

**Dato atto** che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2019;

**Considerato** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**Considerato** che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici accertate o dichiarate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

**Evidenziato** che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**Preso Atto** che con le tariffe applicate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**Rilevato** che i costi che devono trovare totale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), allegato "A";

**Considerato** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

**Atteso** che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**Rammentato** che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

**Atteso** che il sopra menzionato allegato "A" contiene anche i coefficienti attribuiti per la determinazione delle tariffe da applicare per l'anno 2019 alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

**Atteso** che relativamente alle utenze domestiche:

- per i non residenti saranno applicate le tariffe relative a due componenti nucleo familiare;

**Dato atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Rieti;

**Visto** il nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI,

**Dato atto** che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Dato atto** altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

**Dato atto** che con Decreto del Ministero dell'Interno il termine per l'approvazione del bilancio è stato prorogato al 31.03.2019;

**Visto** che per l'anno 2019 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019.

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate";

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i.;

**Visto** anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**Vista** la Legge 208/2015;

**Vista** la Legge 205/2017;

**Visto** parere favorevole di regolarità contabile.

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto comunale;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


All'approvazione del piano finanziario Tari 2019 e Tariffe che specifica

- di confermare dell'allegato "A" contenenti il piano finanziario (PEF) dei costi del servizio rifiuti urbani,, i coefficienti adottati per la determinazione delle tariffe e le tariffe IUC-TARI; da applicare nell'anno 2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- di confermare quanto disposto relativamente alle utenze domestiche ai non residenti e precisamente che per questa tipologia di utenze viene applicata la tariffa relativa a 2 (DUE) componenti;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che le riduzioni e la tariffa giornaliera sono disciplinate dagli artt. 20 – 22 del regolamento TARI;

- di dare atto che per l'anno 2019 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019.
- di dare atto che la deliberazione consiliare sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- di individuare quale funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 692, della legge 27.12.2013, n. 147 Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi la Sig.ra De Santis Anna;
- di conferire al Funzionario di cui sopra le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, nonché il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione di ogni specifica entrata e di provvedere al rimborso delle somme indebitamente introitate e ad organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva;
- di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 L. 30.12.1992 N. 504 secondo l'aliquota deliberata dalla Provincia di Rieti;
- di rinviare, per quanto non direttamente disciplinato nel piano finanziario al regolamento e alla normativa vigente in materia;

Aprilia li 27/03/2019

L'Organo di Revisione  
( Dott.ssa Commercialista Antonella Torcivia)



The image shows a handwritten signature in cursive that reads "Antonella Torcivia". To the left of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text "COMMERCIALISTA" at the top and "TORCIVIA ANTONELLA" at the bottom, with a central emblem.